



n. 44/2021 R.G.

Il Giudice

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 7.5.21 da parte ricorrente;

visto l'art. 221 legge n. 77 / 20;

dispone la trattazione scritta del procedimento;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati alla controparte ed ai litisconsorti necessari a mezzo di pubblicazione sul sito web del Ministero resistente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., entro il 20.5.21;

assegna alle parti resistenti il termine sino al 28.5.21 per la costituzione in giudizio;

ritenuto necessario prevedere che lo scambio delle rispettive deduzioni da formulare a verbale avvenga in via preventiva tra i difensori delle parti – in applicazione del principio di leale collaborazione – con successivo deposito in telematico di un'unica nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, al fine di evitare un aggravio di attività della Cancelleria (come invece accadrebbe nel caso in cui ciascun difensore dovesse depositare in telematico una propria nota ed ulteriore replica); rilevato che il deposito della nota terrà luogo della partecipazione delle parti all'udienza (mentre il mancato deposito nel termine assegnato equivarrà alla mancata comparizione, agli effetti dell'art. 309 c.p.c.); DISPONE lo scambio preventivo tra i difensori delle deduzioni da formulare a verbale, ed il successivo deposito in telematico delle stesse, entro il giorno 4.6.21, in unica nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, che verrà



recepita nel verbale redatto fuori udienza, con conseguente adozione del provvedimento del giudice.

Fissa, al solo fine di consentire alla Cancelleria l'annotazione del suddetto termine sul PCT, l'udienza di trattazione scritta alla data del 4.6.21.

Belluno , 10/05/2021

Il Giudice

Dott.ssa Anna Travia

